


STUDI
DI
MEMOFONTE

Rivista on-line semestrale

7/2011



FONDAZIONE MEMOFONTE

Studio per l'elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche

www.memofonte.it

COMITATO REDAZIONALE

Proprietario

Fondazione Memofonte onlus

Direzione scientifica

Paola Barocchi
Miriam Fileti Mazza

Cura scientifica

Donata Levi

Cura redazionale

Claudio Brunetti, Irene Calloud, Elena Miraglio, Andrea Salani

Segreteria di redazione

Fondazione Memofonte onlus, Lungarno Guicciardini 9r, 50125 Firenze
info@memofonte.it

ISSN 2038-0488

INDICE

D. Levi, <i>Editoriale</i>	p. 1
D. Levi, <i>Esigenze di autenticità fra dichiarazioni di principio e pratica di intervento: Cavalcaselle ad Assisi</i>	p. 3
Appendice documentaria (a cura di P. Carofano): <i>Sulla conservazione delle pitture medievali a fresco, a tempera ed a fresco con tempera</i>	
Paul Tucker, <i>Nuove testimonianze sugli affreschi assisiati: Ruskin e gli acquerelli di Eduard Kaiser per la Arundel Society</i>	p. 33
Appendice documentaria: <i>Lettere di John Ruskin a F.W. Maynard e a Joan Severn, 1873-1874</i>	
Marco Mozzo, <i>Il restauro di Cavalcaselle nella documentazione fotografica: interventi e interpretazioni</i>	p. 59
Appendice documentaria	
Giulio Manieri Elia, <i>Restauro e ripristini nella basilica di Assisi nella seconda metà dell'Ottocento: il problema delle superfetazioni</i>	p. 91
Silvia Pognante, <i>Vicende legali e amministrative nella gestione di un monumento nazionale (1860-1905)</i>	p. 103
Appendice documentaria	
Bibliografia	p. 127
Apparato figurativo	p. 141

VICENDE LEGALI E AMMINISTRATIVE NELLA GESTIONE DI UN MONUMENTO NAZIONALE (1860-1905)

L'esame del contesto amministrativo-legale in cui si svolsero le operazioni di restauro della basilica di San Francesco ad Assisi nell'ultimo trentennio del secolo XIX, dirette a partire dal 1871 da Giovan Battista Cavalcaselle e poi dal 1892 dall'Ufficio Regionale per la conservazione dei Monumenti di Marche ed Umbria¹, riveste fondamentale importanza non solo per intendere le varie fasi di operatività del cantiere, ma anche per misurare, più in generale, le difficoltà oggettive nell'applicazione pratica dei principi di tutela entro un quadro normativo ancora incerto.

1. I conventuali e lo Stato: una contesa infinita

Punto di partenza è l'emanazione del Regio Decreto del 7 luglio 1866 per la soppressione di «case e stabilimenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed ai conservatori e ritiri» preceduto in Umbria, nel 1860, dal decreto emanato dal Regio Commissario Straordinario Gioacchino Pepoli che, mentre aveva imposto un analogo obbligo di soppressione nelle province da lui amministrare, aveva concesso ai frati di Assisi il «godimento dei loro beni» e, quindi, di «fare vita comune secondo il loro istituto» finché non fossero ridotti al numero di tre. Se nella legge del 1866, diversamente che sei anni prima, non era fatto cenno del convento assisiense, va tuttavia segnalato che l'art. 38 prevedeva il mantenimento in Umbria del decreto precedente «nelle disposizioni non contrarie» alla legge stessa². A partire da questa circostanza, prese avvio un'annosa diatriba per la determinazione dell'ente che legalmente avrebbe dovuto detenere la proprietà del Santuario, accollandosi di conseguenza le responsabilità gestionali dello stesso anche sul versante economico.

Il 21 novembre 1866, a pochi mesi dall'entrata in vigore del decreto, il padre custode del Santuario, Giovanni Serafini, in qualità di portavoce della soppressa comunità religiosa del convento di San Francesco in Assisi, rivolse istanza al Ministero di Grazia Giustizia e Culti per ottenere la custodia, senza alcun sacrificio da parte dello Stato, del complesso costituito dal convento e dalle tre chiese annesse. L'Amministrazione del Fondo per il Culto, ritenendo le concessioni del Decreto Pepoli ai francescani d'Assisi incompatibili con le nuove disposizioni d'ordine generale, si mosse invece nella direzione opposta sulla base dell'articolo 20/R.D. 3036 che prevedeva la cessione a comuni e province dei «fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti leggi, quando siano sgombri da religiosi»³, ed il 5 aprile 1867, una volta effettuata nel gennaio precedente la presa di possesso del complesso francescano, definita dai frati in un documento di protesta «la violenza commessa dal Demanio per espellere i Religiosi dal S. Convento»⁴, consegnò al Municipio di Assisi i beni del convento con l'obbligo di attendere a tutte le sue necessità, cui avrebbe contribuito con uno stanziamento annuo di L. 12.000. I conventuali si rivolsero allora al pretore di Assisi e, vista respinta in data

¹ L'Ufficio Regionale si occupò della conservazione del complesso francescano di Assisi a più riprese. La campagna d'intervento più significativa fu senza dubbio quella compresa tra il 1903 ed il 1911.

² Decreto del Regio Commissario Generale per l'Umbria Pepoli dell'11 dicembre 1860, art. 1. La deroga riguardava, oltre ai frati di Assisi, i PP. Cassinesi di San Pietro in Perugia e le M.M. Cappucine in Città di Castello. L'allargamento della soppressione degli ordini e corporazioni religiose su scala nazionale nel 1866 (R. D. n. 3036) non avrebbe dovuto modificare la situazione umbra; con l'articolo 38 era infatti confermato il mantenimento «nelle Antiche Provincie della Legge 29 maggio 1855, n. 878, nelle Marche il Decreto 3 gennaio 1861, n. 705, nell'Umbria il Decreto 11 dicembre 1860, e nelle Provincie Napoletane il Decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non [erano] contrarie alla [...] legge».

³ R.D. n. 3036 del 7 luglio 1866, art. 20. La cessione poteva essere attuata previa presentazione di domanda entro un anno dalla pubblicazione della legge e nella richiesta si doveva dimostrare la pubblica utilità a cui gli edifici sarebbero stati devoluti.

⁴ Tranne quelli lasciati a custodire il Santuario.

3 giugno 1867 la loro richiesta, ricorsero in appello dinanzi al Tribunale di Perugia dove tuttavia, con sentenza del 17 settembre 1867, fu ribadita la decisione presa dal pretore.

In tutti questi passaggi le preoccupazioni per la manutenzione del complesso non erano venute meno, sollevate anche dalla locale Commissione Artistica⁵. In fatto di manutenzione, già il 19 marzo 1866, quattro mesi prima dell'emanazione del decreto di soppressione, la Direzione Generale per gli affari del culto, facente capo al Ministero di Grazie e Giustizia, aveva sollecitato il Ministero della Pubblica Istruzione a ottenere, tramite il Prefetto di Perugia, che «dai religiosi di San Francesco di Assisi [fosse] provveduto efficacemente alla conservazione dei preziosi affreschi del Giotto esistenti in detta Basilica»⁶. Tale direzione, pur ravvisando «la necessità di conservare alla Italia quei monumenti d'arte che la fanno giustamente invidiata dalle altre nazioni»⁷, non riteneva corretto

obbligare la cassa ecclesiastica ad alcuna spesa per l'oggetto in discorso perché né alla detta amministrazione può incombere obbligo di procacciare la conservazione degli affreschi di Giotto nella Basilica di San Francesco mentre i religiosi rimangono, per eccezione di legge [Decreto Pepoli], mantenuti nel possesso di quel convento e delle rendite relative, né con altre rendite sue potrebbe sopperire all'uopo, avendo debito tassativo di sostenere altre cariche fissamente e importanti per legge prima di addivenire a quelle concessioni discrezionali nelle quali potrà soltanto più tardi, durante la condizione odierna di cose, spendere lo eventuale sopravanzo delle spese obbligatorie⁸.

Una volta mutate le condizioni del complesso con il passaggio di proprietà effettivo al demanio, prima, e al Municipio di Assisi con la successiva convenzione, si cercò di intervenire, in uno sforzo congiunto tra ente e Commissione artistica locali, con la redazione di un Regolamento per l'Ufficiatura e la Manutenzione del Santuario⁹. In questo, oltre a menzionare le tipologie di interventi conservativi da compiere, si specificava che la spesa relativa non avrebbe dovuto scendere al di sotto delle L. 4.000 annue, stabilendo inoltre, seppur genericamente, che ogni opera di manutenzione avrebbe dovuto essere eseguita sotto la sorveglianza del Ministero della Pubblica Istruzione.

L'attenzione riservata al monumento francescano fu però considerata insufficiente da alcuni esponenti del Governo. Quando già in Parlamento si discuteva della definizione dell'elenco dei Monumenti Nazionali includendovi il complesso di Assisi¹⁰, il ministro della Real Casa il 3 marzo 1869 scriveva infatti al collega della Pubblica Istruzione: «Per Dio! Sarà un grido nell'Europa che conta il sapere che il San Francesco è Monumento Nazionale, ma che ha dodici mila lire di elemosina dal Fondo per il Culto e la tutela di uno dei più poveri Municipii d'Italia, di una delle città più rovinate dall'ozio e dal vagabondaggio»¹¹. Lo stesso ministro della Pubblica Istruzione Broglio esprimeva pubblicamente la sua preoccupazione per la situazione delle basiliche francescane ritenendo che l'entità dello stanziamento, per quanto

⁵ Cfr. *supra* il saggio di G. Manieri Elia.

⁶ ACS, MPI, AA.BB.AA., *I Versamento* (1860-1890), busta 525, lettera del 19 marzo 1866 del Ministero di Grazia Giustizia e Culti, Direzione generale per gli affari di culto, al Ministero della Pubblica Istruzione. Cfr. anche FRATINI 1882, pp. 410-412.

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ibidem*.

⁹ ACS, MPI, AA.BB.AA., *II Versamento* (1891-1897), II serie, busta 286, fasc. 3110, Regolamento del 1868 per l'ufficiatura e la conservazione del Santuario di San Francesco in Assisi. Cfr. MOZZO 1998.

¹⁰ Il primo elenco ufficiale dei monumenti nazionali, comprensivo di quindici edifici, è datato 25 giugno 1869. A questi si aggiungevano i cinque definiti dall'articolo 33 del R.D. 3036. La vicenda della catalogazione dei monumenti nazionali e delle sue varie implicazioni (ideologiche, amministrative, legislative, relative ai rapporti con la storiografia artistica e con le riflessioni su restauro e manutenzione) è il tema della mia tesi di dottorato, condotta presso l'Università degli Studi di Udine (POGNANTE 2006-2007).

¹¹ ACS, MPI, AA.BB.AA., *I Versamento*, busta 527, fasc. 706. Cfr. anche LEVI 1988, p. 335, p. 362, nota 132.

costituisse la voce più alta fra le somme destinate ai «monumenti di dipendenza governativa», fosse inadeguata¹². Ancora l'anno seguente il suo successore Correnti, chiamato in causa dall'on. Cinvini per le precarie condizioni in cui versavano gli edifici di valore storico artistico occupati dal Demanio, si preoccupò di esporre alla camera il caso del San Francesco di Assisi: «Io ho dovuto persuadermi con gli occhi miei che ove non si pigliano partiti vigorosi e pronti, tra dieci anni quella meravigliosa pagina della nostra storia artistica non sarà pressoché più illeggibile»¹³.

La decisione di includere la basilica e il convento di Assisi nell'elenco dei monumenti nazionali, sebbene non avesse dato dunque risultati immediati, costituì comunque la premessa per la decisione di affidare formalmente la custodia alla Pubblica Istruzione, insieme alla determinazione presa nel 1871 dal Governo, di stanziare ottomila lire annue a favore delle basiliche e di affidare a Cavalcaselle la supervisione delle ormai indilazionabili operazioni di restauro.

In quello stesso 1871, quando stavano per iniziare i lavori di restauro, gli ex conventuali, benché fosse stato negato loro il possesso dei beni del convento promossero un'azione legale in via petitoria¹⁴ contro l'Amministrazione del Fondo per il Culto e quella del Regio Demanio presso il Tribunale di Perugia¹⁵. Chiedevano, in virtù del privilegio loro attribuito con il citato articolo 1 del Decreto Pepoli, di essere reintegrati nell'usufrutto e di tornare a godere delle relative rendite, nonché di ricevere il rimborso per i capitali non percepiti a partire dal 1867 fino a quel momento.

Nessun provvedimento fu invece preso per il momento dalla Santa Sede, sebbene il regio decreto di soppressione, prima, e la dichiarazione di monumentalità, poi, avessero comportato la devoluzione al demanio e la gestione statale di beni a essa appartenenti. Si potrebbe pensare che questa attendesse l'esito della causa intentata dai conventuali, ritenendo, come più tardi avrebbe specificato il legale del pontefice, la presa di possesso nominale una mera formalità¹⁶ e che «il possesso effettivo ed il godimento dei beni antedetti rimanevano ai religiosi che [avrebbero dovuto mantenerne] l'amministrazione»¹⁷ in nome dell'unico legittimo proprietario: il Sommo Pontefice.

La sentenza giunse solo cinque anni più tardi, il 26 luglio 1876, e fu senza dubbio clamorosa: analizzate accuratamente le circostanze ed ascoltate le parti in causa, il Tribunale civile di Perugia dichiarò:

doversi mantenere [...] tutti [gli] ex-monaci conventuali addetti al Santuario di San Francesco di Assisi, nel godimento dell'usufrutto loro attribuito dal Commissario generale dell'Umbria con Decreto 11 dicembre 1860, sui beni del soppresso monastero, fino a che saranno ridotti ad un numero minore di tre; ed allo effetto ne ordina la reintegrazione [condannando] l'amministrazione del Fondo per il Culto a restituire agli attori predetti i frutti indebitamente percepiti sui medesimi dal 4 febbraio 1867 in poi, e fino allo effettivo rilascio di essi, prefiggendole all'uopo il termine di giorni sessanta a partire da quello in cui la presente sarà divenuta esecutiva, per la reddizione dello analogo conteggio¹⁸.

La sentenza fu ribadita in sede di appello presso la Corte di Ancona nel 1877 dove Fondo per il culto e Demanio furono invitati ad ottemperare nel più breve tempo possibile

¹² Atti Parlamentari, Senato, X Legislatura, Discussioni, 28 aprile 1869. Cfr. anche A. GIOLI 1997, pp. 75-76.

¹³ CORRENTI 1893, p. 322.

¹⁴ Il giudizio petitorio si riferisce a diritti reali quali proprietà ed usufrutto.

¹⁵ Le citazioni in giudizio furono presentate al Tribunale Civile di Perugia il 3 ed il 4 luglio 1871.

¹⁶ Cfr. DI MATTIA 1966, pp. 358-365.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ ASCA, busta 18.1, sentenza del Tribunale di Perugia del 26 luglio 1876 nella causa civile tra ex conventuali, Fondo per il Culto e Demanio dello Stato.

alle decisioni prese dalla Corte per il rimborso ai frati delle rendite. Quando però il Fondo per il Culto procedette al conteggio della somma dovuta effettivamente ai religiosi, si ebbe un inaspettato capovolgimento della situazione. Ci si accorse infatti che la somma stanziata dal Fondo per il Culto a favore del Santuario di Assisi (L. 529,087) superava di L. 57,762 la cifra che avrebbero dovuto percepire i conventuali a titolo di rimborso, cioè L. 471,325. I frati si affrettarono a chiedere al Fondo per il Culto di riesaminare nei dettagli la tabella dei conteggi e sulle singole voci si innescò un contenzioso che divenne particolarmente aspro e si dimostrò alla fine insanabile riguardo ai finanziamenti più sostanziosi (L. 128,300), relativi alle spese di culto e di riparazione sia ordinaria che straordinaria che il Fondo per il Culto richiedeva a titolo di rimborso ai religiosi. Mentre era chiaro che le spese di culto dovessero essere addebitate ai frati in quanto onere ereditato dalla Corporazione soppressa, per quelle di riparazione ordinaria e straordinaria il discorso fu più complesso tanto che il 4 febbraio 1882 gli ex conventuali citarono l'amministrazione del Fondo per il Culto davanti al Tribunale di Perugia perché non venissero loro addossate, oltre ad altre incombenze, le spese di manutenzione straordinaria e quelle delle riparazioni artistiche al monumento.

Ancora una volta i religiosi presero le mosse dall'articolo 1 del Decreto Pepoli secondo cui gli individui superstiti della corporazione avrebbero dovuto adempiere ai doveri e agli oneri già gravanti la corporazione. Per stabilire se si potesse far carico ai conventuali delle spese di manutenzione straordinaria del complesso, occorreva verificare se, prima del sunnominato Decreto Pepoli, tali spese rappresentassero una voce del bilancio ordinario della corporazione. La linea dei frati era che prima del decreto di soppressione era stato il governo pontificio a provvedere «a spese proprie al mantenimento dei monumenti d'arte, e nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, figurava un titolo speciale Belle arti, antichità, monumenti, nel quale si stanziavano le somme occorrenti per l'acquisto di oggetti d'arte non solo, ma per la riparazione e conservazione dei monumenti»¹⁹.

Infatti, in sede di discussione del processo Fabio Patrizi, procuratore dei minori conventuali, produsse come prova alcuni bilanci dello Stato Pontificio e in particolare dei Ministeri del Commercio, Belle Arti, Industria ed Agricoltura, risalenti al 1851, 1856, 1857, 1864 in cui, nelle voci ordinarie, si faceva menzione di uscite per restauri dei monumenti²⁰, nonché una relazione delle uscite del Ministero delle Belle Arti del 1856²¹ che induceva a riconoscere un'implicita conferma dell'impegno del Governo Pontificio a provvedere permanentemente a queste operazioni, impegno che traduceva in atto, secondo il Patrizi:

il concetto cui si ispiravano le antiche leggi, e più tardi le leggi pontificie, che i monumenti per il tesoro d'ammaestramenti che socchiudono e che tornano preziosi alle arti, alle lettere e alle scienze, e per la virtù che hanno di illustrare la storia di un popolo, dovendo essere permanentemente conservati, sono sottratti alla sfera delle private transazioni, ed entrano nel comune retaggio del Demanio pubblico dello Stato [...]. Se dunque il Governo Pontificio riconobbe come obbligo permanente la conservazione dei monumenti d'arte, le spese di riparazione del monumento di San Francesco di Assisi, una delle più splendide creazioni dell'arte

¹⁹ASCA, busta 18.2, fasc. *Soppressione italiana, inventario sacrestia, 1831, 1845-46, 1866*, promemoria non datato, ascrivibile al legale dei conventuali Fabio Patrizi.

²⁰ *Ibidem*. «Si manifestarono guasti e crepe nell'intonaco che danneggiavano le pitture di Giotto e di Giotto esistenti nella chiesa di mezzo ed in quella superiore: ed il Ministero del Commercio e dei lavori pubblici sentita la commissione consultiva di belle arti, provvide, incaricando dei restauri il pittore Pellegrino Succi, incaricandolo dei lavori da mantenersi per ora, così si esprimeva il Ministro, nei limiti della somma di scudi trecento assegnati nello esercizio dell'anno corrente ossia del 1851».

²¹ *Ibidem*. «Avvalora il nostro asserto una relazione delle cose operate dal Ministero del Commercio Belle Arti e Industrie ed Agricoltura durante l'anno 1856, nella quale si indicano a pagina 89 i monumenti antichi e moderni sacri e profani di architettura di pittura e di scultura che furono riparati quell'anno [...] ora questo stanziamento nel bilancio ordinario induce un riconoscimento dell'onere dello Stato di provvedere alla manutenzione e riparazione dei monumenti, e dell'onere di provvedervi permanentemente».

medioevale, dovranno fare carico allo Stato, e non alla Corporazione che non era soggetta a questo peso²².

Oltre al comportamento dello Stato pontificio, venivano indicati a riprova della legittimità delle richieste dei frati persino gli stanziamenti che il Ministero della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia aveva disposto a favore dei restauri della Basilica francescana in aggiunta alle dotazioni segnate in bilancio come ordinarie. Anche questa circostanza dava forza alle posizioni assunte dai conventuali²³. Per questi motivi ed anche in seguito ad una nota che il 14 giugno 1878 il Governo, a nome del Ministero della Pubblica Istruzione, aveva indirizzato ai frati per confermare i loro obblighi verso le sole riparazioni ordinarie²⁴, questi ultimi ritenevano illegittimo l'addebitamento relativo alle opere di manutenzione straordinaria. La somma reale che erano disposti a versare al Fondo per il Culto sarebbe stata L. 71,588²⁵.

A questo punto la contesa si allargò. Il 16 maggio 1872 era stata stipulata infatti una convenzione tra l'Amministrazione del Fondo per il Culto, il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Comune di Assisi nella quale si stabiliva che il Fondo per il Culto, rimanendo proprietario del Monumento, versasse annualmente le L. 12000 per la gestione del complesso non più al Comune, ma al Ministero della Pubblica Istruzione che avrebbe stornato la somma di L. 4500 da girare all'amministrazione comunale per il mantenimento dell'Ufficiatura²⁶. Il 5 maggio 1882, il Fondo per il Culto, «per essere tenuto indenne di ogni danno e spese»²⁷ chiamò in causa il Ministero della Pubblica Istruzione ritenendosi estraneo al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria, in virtù della delega e degli stanziamenti versati a quest'ultimo²⁸. Fra appelli, cassazioni di sentenze, cambi di sede, ecc., il contenzioso si protrasse per lo meno fino al 12 agosto 1884²⁹, quando il Tribunale di Perugia decise che ai

²² ASCA, busta 18.2, fasc. *Soppressione italiana, inventario sacrestia, 1831, 1845-46, 1866*, cit. a nota 17.

²³ ACS, MPI, AA.BB.AA., *I Versamento (1860-1890)*, busta 525, fasc. 706, minuta dell'ottobre 1871: «Il ministro della Pubblica Istruzione, visto il deperimento continuo e crescente cui vanno soggette per l'azione del tempo le dipinture a fresco dell'insigne Basilica di Assisi che dal punto di vista estetico è da considerarsi come il più ricco museo della pittura preraffaellesca e il più importante monumento per la storia dell'arte italiana. Considerato come la dotazione assegnata per la conservazione ordinaria del monumento, che venne dichiarato nazionale, appena basterebbe per provvedere alla conservazione edilizia del vastissimo edificio. Vista la proposta fatta dal Prof. Guglielmo Botti ed i prezzi del medesimo stabiliti per procedere al restauro delle pitture. Nell'intendimento di lasciare maggiore larghezza di mezzi per ottenere più solleciti i restauri alle mura della Basilica e concorrere alla conservazione di quell'insigne monumento. Decreta: è assegnata a titolo di sussidio per i più urgenti restauri alle dipinture del tempio d'Assisi la somma di ottomila lire (L. 8000) qual somma sarà prelevata dal capitolo 22 della parte passiva del Bilancio del corrente esercizio e sarà fatta pagare man mano che i lavori consteranno eseguiti in conformità alle indicazioni che saranno date dall'ispettore incaricato di sorvegliare all'andamento dei restauri. Firenze, ottobre 1871. Il Ministro Correnti».

²⁴ ASCA, busta 19.1, fasc. *Fondo Culto, carteggio 1845-1932 beni, inventari*.

²⁵ ASCA, busta 18.2, fasc. *Soppressione italiana, inventario sacrestia, 1831, 1845-46, 1866*, promemoria cit. a nota 19.

²⁶ DI MATTIA 1966, p. 380: «la proprietà del convento e del santuario, comprese le adiacenze, biblioteca, archivio, oggetti d'arte, ecc., è riconosciuta e conservata allo Stato; il comune si obbliga a provvedere all'ufficiatura del tempio dietro relativo compenso, ed alla custodia dei suddetti beni».

²⁷ ASCA, busta 19.1, sentenza del 14 gennaio 1884 nella causa fra l'amministrazione del Fondo per il Culto e gli ex conventuali di San Francesco per il concorso del Ministero della Pubblica Istruzione. Nella sentenza si ripercorrono le fasi del processo.

²⁸ I conventuali si opposero, sostenendo di avere avuto sempre e solo rapporti con il Fondo per il Culto, ma quest'ultimo, «senza ammettere le loro opposizioni, dedusse le medesime doversi discutere in contraddittorio dal Ministero dell'Istruzione Pubblica già intervenuto in causa del Municipio di Assisi». Il Tribunale di Perugia, il 16 febbraio 1883, «sospesa ogni decisione in merito, ordinò l'intervento del Municipio di Assisi da citarsi dall'Amministrazione del Fondo per il Culto, e prefisse al Ministero della Istruzione Pubblica il termine di trenta giorni a render conto dettagliato delle lire dodicimila annue da esso percepite», *ibidem*.

²⁹ Le decisioni prese dal Tribunale indussero nel mese di marzo i frati ad appellarsi alla Corte di Appello di Perugia chiedendo ed ottenendo, con sentenza deliberata il 13 e pubblicata il 19 aprile 1883, di vedere riformata la sentenza del primo. L'amministrazione del Fondo per il Culto insorse contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia e ne ottenne la cassazione con sentenza del 17 dicembre 1883, pubblicata il 14 gennaio 1884. La Corte

conventuali non spettava alcuno sconto per le somme da loro dovute come pagamento dei restauri e deliberò che fossero addebitate a loro carico anche le spese per le procedure penali³⁰.

Non fu però questa la sentenza che pose fine alla causa. Purtroppo per gli anni successivi alla nota del 12 agosto 1884 manca una documentazione puntuale degli avvenimenti; tuttavia è plausibile supporre un altalenante prosieguo del botta e risposta se solo il 2 marzo 1887 si giunse alla stipulazione di una transazione tra Fondo per il Culto ed ex conventuali per comporre le controversie del rendiconto rimaste in discussione³¹. Le spese per le riparazioni straordinarie del monumento furono determinate in linea di stralcio nella somma di L. 40000 a carico del Fondo per il Culto nella sua qualità di proprietario; su questa somma i frati, in quanto usufruttuari, si obbligarono a corrispondere all'Amministrazione del Fondo per il Culto gli interessi nella misura legale del 5% ed ammontanti ad annue L. 2000. Con una nuova compensazione dare-avere, fu iscritta a favore dei frati una somma pari a L. 231,87 di rendita annua per l'usufrutto.

Benché il contenzioso paresse aver trovato una risoluzione, nel corso del seguente 1888, i frati avanzarono nuove pretese: questa volta si rivolsero all'appena istituito Ufficio Regionale per ottenere uno speciale stanziamento per opere di manutenzione. L'ufficio rigettò la richiesta, producendo un parere dell'Intendenza di Finanza di Perugia:

I padri Conventuali di Assisi per Decreto dell'11 Dicembre 1860 sono stati lasciati nel pieno godimento di tutto il loro vasto patrimonio, debbono adunque essi, come facevano prima del decreto suddetto, sostenere i pesi del patrimonio stesso tra i quali sono per primi, da annoverarsi la manutenzione ed il restauro dei fabbricati alla Casa Religiosa annessi e a ciò anche per più forte ragione sono oggi i PP. Conventuali obbligati, che la monastica famiglia che era già numerosa è ridotta a pochi individui e i fabbricati stessi non si trovano più al presente tutti in loro potere e godono per contrario di tutte quante le rendite della casa religiosa. Non è giusto d'altra parte che il Fondo per il Culto che ha una semplice proprietà nominale e nessun vantaggio od utile ritrae dal patrimonio medesimo debba sostenere spese per esso con mezzi propri pervenuti da altri enti soppressi, fino a quando non saranno mutate le condizioni della Casa di Assisi e la destinazione delle sue rendite³².

Il tono perentorio sembrò mettere la parola fine alle molteplici pretese dei frati. Tuttavia, solo tre anni dopo la conclusione della causa tra ex conventuali e Fondo per il Culto,

deliberò inoltre di rimandare le questioni lasciate in sospeso e relative ai titoli di spesa alla Corte di appello di Ancona che, a sua volta, ritenne che a dover giudicare la questione, dovesse essere il Tribunale di Perugia a cui si erano rivolti in origine i conventuali. Cfr. ASCA, busta 18.2, comparsa conclusionale del 12 marzo 1883 del Procuratore dei Conventuali Patrizi alla Corte di Appello di Perugia, nella causa per l'attribuzione della somma emessa dal Fondo per il Culto per lavori di manutenzione al complesso assisiense e per l'intervento della Pubblica Istruzione: «[...] per questo (i conventuali) si sono rivolti a Voi formulando queste conclusioni: in via principale doversi riparare l'appellata sentenza ed in profitto, dichiarando che le azioni di intervento e di garanzia proposte dagli appellanti sono intempestive, improponibili e comunque impari a ritardare la decisione del merito, decider questo in conformità delle conclusioni spiegate in primo grado nell'interesse dei Minori Conventuali, con la condanna delle appellate amministrazioni nelle spese di ambedue i giudizi. In via subordinata doversi riparare per le ragioni della conclusione principale l'appellata sentenza, rinviando le pari innanzi ai primi giudici per la risoluzione del merito, con la condanna dell'Amministrazione appellata nelle spese d'appello».

³⁰ ASCA busta 18.2, avviso del Tribunale di Perugia inviato tramite lettera dattiloscritta del 12 agosto 1884 agli ex conventuali, che ha in oggetto la «controversia sull'addebitamento agli ex conventuali della somma onerosa di L. 128,333». Il Tribunale dichiarerà che non trova luogo deliberare contro l'amministrazione del Fondo per il Culto e il Ministero della Pubblica Istruzione e pone le spese per le procedure penali a carico degli ex conventuali che avevano mandato a giudizio le due istituzioni.

³¹ Consiglio di amministrazione del Fondo per il Culto, adunanza del 18 marzo 1896, *Vertenza con la Santa Sede, Transazione*, in DI MATTIA 1966, pp. 371-389.

³² ASCA, busta 18.2, nota dell'8 dicembre 1888 dell'intendenza di finanza di Perugia all'ufficio Regionale girata al Padre Amministratore dei conventuali il 28 dicembre 1888.

e a ridosso della nomina di Domenico Brizi³³ alla guida dei restauratori impegnati nel cantiere degli affreschi assisiati, si aprì un altro ben più pericoloso fronte.

2. Le rivendicazioni della Santa Sede

Il 14 novembre ed il 9 dicembre 1890 i Delegati Apostolici Cardinali Verga e De Rugiero³⁴, rappresentati dal legale Corso Donati, presentarono due atti di citazione per convocare in giudizio l'Amministrazione del Fondo per il Culto ed il Demanio dello Stato. Ad essere contestati erano i provvedimenti di soppressione e devoluzione al Demanio che, in virtù del Decreto Pepoli e del R. D. 7 luglio 1866, avevano colpito la Basilica non considerandone lo *status* di ente morale nel falso presupposto che essa appartenesse alla corporazione soppressa. Secondo loro invece, sulla base degli atti di fondazione e della Bolla *Fidelis Dominum* di Benedetto XIV del 24 marzo 1754³⁵, la Basilica godeva di «prerogative di Chiesa secolare appartenente in piena ed esclusiva proprietà ai Sommi Pontefici»³⁶ ed era stata affidata soltanto in custodia ai Padri Minori Conventuali insieme alle donazioni, ai lasciti e alle oblazioni che ne costituivano parte del patrimonio³⁷. In virtù di queste considerazioni, citando una circolare che il Ministero delle Finanze aveva redatto in concorso con quello di Grazia Giustizia e Culti il 19 maggio 1869 per chiarire quali fossero le chiese colpite da soppressione³⁸, e in virtù della sopravvenuta legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie, i Delegati Apostolici chiedevano di ristabilire la legalità restituendo alla Basilica la sua personalità ed i suoi assegnamenti mobiliari e riassegnando le rendite in suo favore³⁹.

Il Fondo per il Culto rispose di non ritenere valide le motivazioni espresse dai Cardinali Verga e De Rugiero argomentando ampiamente la propria posizione: *in primis*

³³ Domenico Brizi venne nominato capo dei restauratori in seguito al trasferimento di Guglielmo Botti a Venezia nel 1873 ed alla morte prematura di Luigi Muzio avvenuta nel 1889.

³⁴ Poi sostituito dal Cardinal Vannutelli.

³⁵ In virtù della Bolla di Benedetto XIV *fidelis Dominus* la Basilica fu insignita della dignità di Basilica Patriarcale e Cappella Papale in nome della quale poteva godere delle stesse personalità, prerogative e privilegi delle Basiliche Patriarcali della città di Roma e suburbio: «praeterea simili motu ac scientia, praedictam ecclesiam nostram Sancti Francisci assisiensis, praesentium litterarum tenore, ac de apostolicae potestatis plenitudine, in Basilicam Patriarcalem et Cappellam Papalem erigimus, ac talem ex nunc in futurum perpetuo esse et fore decernimus; eamque Basilicam Patriarcalem et Cappellam Papalem aequae et pariformiter nuncupari et haberi volumus ac aliae Basilicae Patriarcales intra almam Urben et extra illius muros, nec non cappellae Papalis in Pontificiis aedibus, et prope eas constitutae, appellantur atque censetur». Per ulteriori informazioni sulle vicende della Basilica e del Convento cfr. FRATINI 1882; CRISTOFANI 1866; DI MATTIA 1973, pp. 299-423; ROCCHI 1982; NESSI 1982; BELLOSI 1998; GIANDOMENICO-ROCCHI 2000.

³⁶ ASCA, busta 18.2, *Transazione e convenzione intervenute fra la Basilica Patriarcale di San Francesco in Assisi e l'Amministrazione del Fondo per il Culto e il Regio Demanio dello Stato*, 4 novembre 1896.

³⁷ Per sottolineare la validità della distinzione dello *status* giuridico dei due enti, Corso Donati ricorse ad alcune sentenze pronunciate sia dalla Sacra Rota sia da tribunali civili: «status saecularis recte compatibilis est quem habeant Clerici Regulares: siquidem non omnis Ecclesia cui regulares inserviant dicenda est regularis, sed illa quae per eosdem fundata seu constructa sit tamquam pars vel membrum monasterii seu conventus, adeo ut Superior Regularis dicatur ejus Praelatus vel rector. Secus autem Ubi Ecclesie jam existens in status Saecularis, atque habens proprium Rectorem, eis concedatur ad hoc ut in ea divina pergere valeant, quoniam erit ecclesia secularis, eodem cui compatibiliter regulares inserviant, eodem modo quo Ecclesiae Regulari inservire possunt clerici seculares (De Luca, *De Regularibus*, disc LXIV; n. 4-5)» in DI MATTIA 1966, p. 384.

³⁸ Circolare del Ministero delle Finanze del 19 maggio 1869, n. 548: «A scioglimento del quesito quali siano le chiese colpite da soppressione dalla legge del 15 agosto 1867 il sottoscritto, di concerto con il M. Guardasigilli dichiara quanto segue: a termine di legge sono da considerarsi sopresse, salva disposizione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 4 della Legge 15 agosto 1867 quelle sole chiese o edifici sacri che formano parte integrante di un Ente Morale abolito e che costituiscono con il medesimo unica personalità giuridica. Non si possono quindi ritenere sopresse quelle chiese che appartengono ad Enti morali conservati o sono di proprietà privata o hanno vita indipendente con o senza sostanza o dotazione propria. I beni di queste dotazioni sono da considerarsi come beni di fabbriceria».

³⁹ In applicazione delle sanzioni di conversione contenute nell'articolo 11 del R.D. 7 luglio 1866 e nella legge 11 agosto 1870.

sottolineava che Basilica e Convento costituivano un'unica entità giuridica e patrimoniale e non due soggetti distinti, questo in quanto eretti contemporaneamente dai conventuali i quali, inoltre, si erano occupati della gestione delle necessità temporali indistintamente sia del convento che della Basilica *Animo Domini* e non in nome della Santa Sede; quindi i diritti del Pontefice sulla chiesa, semmai esistenti, si sarebbero dovuti volgere al versante spirituale della stessa senza alcun'altra pretesa. Non solo, ma con la soppressione francese era cessato ogni diritto precedente del Pontefice sulla Basilica e al momento della restaurazione, il ripristino era stato redatto a nome dei soli conventuali escludendo la figura giuridica della Santa Sede. L'amministrazione del Fondo per il Culto faceva poi rilevare come al momento della presa di possesso, avvenuta nel 1867, non era intervenuto alcun rappresentante della Santa Sede a contestare il provvedimento in esecuzione.

La irriducibile contrapposizione fra le parti riguardo la personalità giuridica riaprì comunque, per motivi più o meno strumentali, anche le questioni relative alle competenze in materia di proprietà, gestione e dunque anche di conservazione degli stabili del complesso.

Prese il via una nuova serie di dibattiti in cui le parti interessate non riuscirono a trovare un accordo che definisse a chi spettassero le spese relative agli interventi complessivi; chi faceva un passo avanti per rivendicare la proprietà del Monumento retrocedeva al momento di doversi sobbarcare gli oneri ad essa correlati. La Santa Sede dichiarava di non dover accollarsi le spese relative ai restauri intervenuti nella Basilica in quanto il R.D. 7 luglio 1866 n. 3036 aveva innescato un processo che, conclusosi con la dichiarazione di monumentalità dell'edificio, aveva comportato la cessazione di ogni dovere del pontefice verso la sua manutenzione: anche se il pontefice fosse rientrato nel possesso dei propri beni, il particolare carattere del complesso non avrebbe annullato gli obblighi dello Stato verso la sua conservazione.

Il Fondo per il Culto già gravato, con la transazione del 1887, della spesa relativa alle opere di straordinaria manutenzione e non godendo di alcuna rendita sul complesso riteneva illegittimo il proprio concorso. Il Municipio si riteneva estraneo alla questione poiché gravato dei soli obblighi relativi all'ufficiatura. Gli ex conventuali, appena sollevati, in conseguenza della causa da poco conclusasi, dalla spesa per i restauri occorsi fino al 1877, si guardavano bene dal prendere impegni in tal senso:

In replica alla nota della intendenza di finanza di Perugia del 5 corrente n. 49855/9969 partecipatami dalla S.V. nel successivo di 7, mi dà premura di significarle che, a seguito della domanda introduttiva del giudizio promosso dinanzi al Tribunale Civile di Roma per la rivendicazione dei diritti del Sommo Pontefice su questa Basilica Patriarcale di San Francesco in Assisi e sui beni tutti che ne costituiscono il patrimonio, e nella pendenza delle trattative già inoltrate, fra l'Avvocatura Generale Erariale ed i Rappresentanti della insigne Basilica, per la composizione di questa vertenza, né io né i miei Confratelli possiamo prendere impegno alcuno per oneri aventi tratto successivo.

Che, se si potesse prescindere da queste considerazioni di ordine preliminare, dovremmo dedurre e far rilevare contro le richieste contenute nella Nota dalla S.V. comunicatami, che se non abbiamo mai trascurato, e non trascuriamo di provvedere alle spese di ordinaria manutenzione del fabbricato, non possiamo peraltro essere tenuti a fare fronte alle spese dei proposti lavori straordinari, quali sono quelli di ricostruzione dei tetti e di restauro artistico del finestrone a rosa della facciata della Chiesa Superiore, corrosi dalle intemperie per volger dei secoli e non deperiti certamente, né nel periodo, né per conseguenza del nostro usufrutto.

Che del resto, anche volendolo, non potremmo impegnarci in così ingenti spese per assoluta impotenza. È certo infatti, e sarò per giustificare ad ogni occorrenza, che dal reddito lordo dei beni della insigne Basilica, che è di circa L. 45.000, dovendosi detrarre le tasse in L. 18.000 le congrue gravanti per sei parrocchie il patrimonio della Basilica in L. 4.800, le spese di

culto in L. circa 7000; e il mantenimento della cappella Musicale in L. 2.939, non restano che appena L. 10000 disponibili pel mantenimento e servizio dei religiosi, nella massima parte vecchi ed infermi, e bisognosi di continua e particolare assistenza⁴⁰.

3. *La Transazione e il ruolo negato del Ministero della Pubblica istruzione*

Una prima bozza di transazione, redatta in accordo con i cardinali, fu presentata dall'Avvocatura Erariale al direttore del Fondo per il Culto il 18 maggio 1892. Nel parere acclusovi, l'Avvocato Generale, esaminate le linee di difesa dello Stato contro le tesi della Santa Sede, sosteneva che

l'indole della controversia, in sé e per sé, la specialità del caso di doverla contestare colla Santa Sede per contendere ad essa beni che, volere o no, quasi tutti sono destinati alla manutenzione di quel grande monumento, al suo lustro, al decoroso culto del tempio, che è la Basilica Papale, e la considerazione che i litiganti, vedendo essi stessi dubbia la sorte del giudizio, non erano alieni dal tentare un'amichevole componimento della controversia⁴¹

fossero ottimi motivi per spingere la parti verso una composizione amichevole della controversia. Nella bozza si riconosceva al Santuario nel suo complesso la prerogativa di «Basilica Patriarcale appartenente al Santo Pontefice», si accettava di conseguenza l'assoluta indipendenza dell'Ente dallo Stato per ciò che atteneva alla sua rappresentanza ed alla gestione delle rendite e si stabiliva:

tanto gli assegnamenti mobiliari della insigne basilica quanto la rendita iscritta a suo favore al seguito della conversione dei suoi beni immobili, risponderrebbero alle spese sì ordinarie che straordinarie di manutenzione del monumento, delle quali si stabilirebbe il minimo annuale in equa proporzione, avuto riguardo alle spese necessarie per la officatura del tempio. Il governo non si ingerirebbe menomamente di ciò che attiene alla rappresentanza dell'Ente Basilica e alla amministrazione delle sue rendite. Resterebbe però sempre riservata la sua vigilanza che per legge gli compete, alla regolare manutenzione del tempio, alla proficua erogazione in essa della parte di rendita a ciò destinata⁴².

Secondo il parere dell'Avvocatura Erariale questo era da considerarsi un notevole vantaggio per lo Stato italiano perché in questo modo quest'ultimo si sottraeva

ai gravissimi oneri, che in caso di vittoria, dovrebbe adempiere, cioè del mantenimento di quella chiesa opera d'arte insigne, e delle spese ingenti della sua officatura, dovendosi senza dubbio conservare al pubblico culto, oneri i quali gran parte delle rendite assorbirebbero⁴³.

Appare sorprendente, ma è fatto accertato, che solo a questo punto, nel 1892, due anni dopo l'inizio della controversia, il Ministero della Pubblica istruzione sia stato informato dell'esistenza di trattative in corso tra i Delegati Apostolici e le altre amministrazioni statali riguardanti anche la cruciale questione della manutenzione dello stabile. Lo afferma senza ombra di dubbio il direttore della Divisione Monumenti, Bongioannini, che in un documento del 1895 ricorda come allora, interpellato, il Ministero, in piena concordanza con il Fondo per il Culto, avesse perorato l'opportunità di «studiare ulteriormente la questione di massima e di

⁴⁰ ASCA, busta 19.1: 20 gennaio 1892, minuta della risposta inviata dal Padre Custode all'intendente della Guardia di Finanza di Perugia.

⁴¹ ACS, MPI, AA.BB.AA., *II Versamento* (1891-1897), II serie, busta 286, fasc. 3100, parere dell'Avvocatura Erariale del 18 maggio 1892 indirizzato al direttore del Fondo per il Culto sulla convenienza o meno di concorrere in giudizio con la Santa Sede per definire la proprietà della Basilica.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*. Per il parere di Bongioannini del 2 dicembre 1895, vedi ACS, AA.BB.AA., *III Versamento* (1898-1907), II parte, busta 656, fasc. 1180.

considerare nuovamente se fosse il caso di cedere di fronte alle domande dei cardinali». In questa occasione le posizioni contrarie di Pubblica istruzione e Fondo per il Culto riuscirono a bloccare l'iniziativa che aveva dei palesi risvolti politici. Bongioannini stesso menziona una lettera del Guardasigilli all'Avvocatura con l'invito di «considerare la cosa sotto il solo aspetto giuridico lasciando da parte tutto quanto riguarda la parte politica». «Pare – aggiungeva nel 1895 Bongioannini – che in seguito a questa lettera venissero abbandonate le pratiche per la transazione».

Certo ci si può interrogare sulla coincidenza fra queste iniziative e la contemporanea sospensione delle attività di restauro nelle basiliche, anche se questa scaturiva in primo luogo da motivazione di ordine tecnico-scientifico. Ad essere aspramente contestata era, su questo piano – come ricordava nel 1893 il direttore dell'Ufficio regionale per la Conservazione dei Monumenti di Umbria e Marche, Giuseppe Sacconi – la pratica di

aver contornato tutti i partiti decorativi e riempite di tinte a guazzo, rosse, gialle, e bianche, tutte le fasce che riquadrano le composizioni di Giotto, di Cimabue, di Giunta, ecc. di modo che dette decorazioni, sembrando più intatte e meglio conservate, giungessero a diminuire di valore l'intonazione di quei classici affreschi⁴⁴.

Già prima di essere nominato direttore dell'Ufficio, creato nel 1891, Sacconi aveva ricoperto dal 1884 la carica di Delegato Regionale⁴⁵, posizione che gli attribuiva la facoltà di riferire alla Minerva di lavori malamente ordinati e diretti e di proporre misure alternative, ma in quella veste non aveva preso alcun provvedimento specifico contro le operazioni che si stavano eseguendo sulle pitture e che solo pochi anni dopo lo avrebbero spinto a chiederne al Ministero della Pubblica istruzione la sospensione. Solo nel 1892, dunque, una volta superate le difficoltà per la definizione del regolamento dei nuovi Uffici, entrati questi ultimi in piena attività, Sacconi poté mettere in pratica i propositi maturati da tempo. Uno dei primi provvedimenti presi dall'Ufficio Regionale dell'Umbria e delle Marche fu appunto il sollecito rivolto al Ministero per la sospensione dei lavori alla Basilica di San Francesco, ordinata pochi giorni dopo che Domenico Brizi aveva terminato le riparazioni alla volta degli Evangelisti nella chiesa superiore⁴⁶. Il 27 settembre 1892 il Ministro della Pubblica istruzione Ferdinando Martini, dietro numerose sollecitazioni⁴⁷, inviò un telegramma all'ingegner Alfonso Brizi ad Assisi affinché facesse «immediatamente sospendere fino a nuovo ordine» i lavori di restauro in corso sui dipinti della chiesa di San Francesco⁴⁸.

⁴⁴ ACS, MPI, AA.BB.AA., *II Versamento* (1891-1897), II serie, busta 287, fasc. 3120, lettera dell'8 novembre 1893 del direttore dell'Ufficio Regionale per la Conservazione dei monumenti di Umbria e Marche Sacconi alla Divisione Arte Antica del Ministero della Pubblica istruzione. La pratica era già nota al Ministero fin dal 1885; tale procedimento infatti è descritto in una minuta indirizzata a Fiorelli il 29 ottobre 1885 (ACS, MPI, AA.BB.AA., *I Versamento* (1860-1890), busta 529, fasc. 708) e fu confermato dallo stesso capo dei restauratori, Domenico Brizi, in un promemoria inviato l'8 ottobre 1892 a Sacconi.

⁴⁵ *Norme per la esecuzione del decreto ministeriale 27 novembre 1884 che istituisce i delegati regionali*, circolare 6 giugno 1885, n. 775.

⁴⁶ ACS, MPI, AA.BB.AA., *II Versamento* (1891-1897), II serie, busta 287, fasc. 3120; da una lettera del 16 settembre 1892 di Alfonso Brizi al Ministero si ha notizia delle «riparazioni che il Sig. Domenico Brizi ha eseguito dal 5 agosto al 13 settembre 1892 nei dipinti esistenti nella volta sopra l'altare centrale».

⁴⁷ ACS, MPI, AA.BB.AA., *II Versamento* (1891-1897), II serie, busta 287, fasc. 3120, relazione di Louis Santos Rodriguez del 1892 sullo stato di manutenzione di basilica e convento: «Sembra che sull'opera di Jacopo Lombardo sia passata dal 1868 in poi una raffica vandalica, che ha smosso pietra da pietra per desiderio di fare e senza pensare se si faceva bene o se si faceva male. E considerando poi che ciò avvenne in epoca di risorgimento intellettuale e che ogni pietra smossa la si muoveva con il pretesto di ricondurre al pristino stato così insigne monumento, non si può bastamente stigmatizzare coloro che compiono una tale opera».

⁴⁸ ACS, MPI, AA.BB.AA., *II Versamento* (1891-1897), II serie, busta 287, fasc. 3120, telegramma del 27 settembre 1892 del Ministro della Pubblica istruzione ad Alfonso Brizi.

Nel 1895 la macchina burocratica si rimise in moto per trovare una soluzione alla controversia con la Santa Sede. Mentre si intensificarono le comunicazioni tra i vari rami dell'amministrazione statali, al fine di stabilire la linea di condotta nei confronti dei Delegati Apostolici, l'Avvocatura Erariale, dopo aver nuovamente analizzato le prove utilizzate dal legale della Santa Sede, Corso Donati e ritenendo dirimente il precedente costituito da una transazione stipulata il 2 settembre 1885 tra il Regio Commissario Ecclesiastico e l'Abate di San Paolo fuori le Mura⁴⁹, rinnovò l'invito a Fondo per il Culto, Demanio e Pubblica istruzione per una chiusura amichevole del contenzioso. Le riserve del Ministero della Pubblica istruzione furono espresse nel citato promemoria del 1895 del Bongioannini, che, rivolgendosi al Ministro Baccelli, gli sottopose alcune osservazioni in merito alla clausola relativa alla conservazione del complesso:

In primo luogo mi par giusto che l'ente basilica riconosciuto proprietario del monumento e obbligato a mantenerlo, rimborsi allo Stato delle ingenti spese che ha sostenuto per conservarlo negli anni in cui esso lo ritenne in custodia. Inoltre dovrebbe farsi compilare dall'Ufficio Regionale per i monumenti delle Marche e Umbria la perizia delle riparazioni ora necessarie al monumento e quella delle opere di manutenzione ordinaria; queste perizie verrebbero allegate al contratto di transazione e servirebbero a precisare l'obbligo della Basilica quanto alla conservazione del monumento⁵⁰.

Ciò non significa che la Divisione Monumenti non avesse nulla da obiettare in merito al passaggio di consegne per la manutenzione del Santuario e che in cambio di un vantaggio economico avrebbe accordato senza riserve il suo consenso, una volta inserite nel contratto le specificazioni proposte; in un verbale del consiglio di amministrazione del Fondo per il Culto emergono invece le preoccupazioni del Ministero della Pubblica istruzione principalmente per il fatto che «uno dei monumenti più importanti dell'arte cristiana verrebbe tolto dalla proprietà dello Stato ed alla sua diretta tutela col pericolo di veder compromessa la più sicura e degna conservazione del monumento medesimo»⁵¹. La Divisione interpellò ancora una volta, «facendo proprie le argomentazioni di questa Direzione Generale»⁵², l'Avvocatura Erariale che riconfermò i pareri emessi a richiesta del Fondo per il Culto. Insoddisfatta della risposta ricevuta, la Minerva si rivolse quindi al Consiglio di Stato che deferì l'esame della questione ad una commissione speciale, la quale, «in adunanza del 14 novembre 1895 dichiarò di sospendere ogni deliberazione, mancando, tra l'altro, la deduzione delle due Amministrazioni del Fondo per il Culto e del Demanio più direttamente interessate»⁵³.

A fronte delle riserve e delle azioni intraprese dal Ministero della Pubblica istruzione, le amministrazioni di Fondo per il Culto e Demanio, considerati tutti gli elementi forniti dalla Avvocatura Erariale ed i risultati delle indagini compiute dal perito da loro incaricato per studiare il caso e controbattere alle ragioni della Santa Sede, convennero invece che fosse nel loro interesse accettare il parere dell'Avvocatura.

⁴⁹ Nei confronti dell'ordinamento giuridico canonico la condizione della Basilica di Assisi coincideva con quella dell'edificio sacro romano ed anche San Paolo fuori le mura era stata sottoposta a presa di possesso con uno stanziamento di L. 52,900 annue. In quel caso era stato l'Abate del complesso a citare in giudizio il fondo per il culto ottenendo il riconoscimento del diverso *status* della congregazione, sottoposta a soppressione e della Basilica Patriarcale, ente morale conservato, con la conseguente stipulazione della transazione sopraccitata per ripristinare i diritti della Basilica. Secondo l'articolo 8 della transazione del 2 settembre 1885 tra lo Stato italiano e l'abate di San Paolo la manutenzione e conservazione, nonché le spese relative unite ai tributi dovevano cadere a carico della Basilica e del Regio Commissariato.

⁵⁰ ACS, MPI, AA.BB.AA., *III Versamento* (1898-1907), II serie, busta 656, fasc. 1180, lettera del 2 gennaio 1895 di Bongioannini a Baccelli.

⁵¹ Verbale del consiglio di amministrazione del Fondo per il Culto del 18 marzo 1896, in DI MATTIA 1966, 371-386.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ *Ibidem*.

Si giunse così il 4 novembre 1896, di fronte al notaio Umberto Serafini di Roma⁵⁴, alla stipula di una «transazione e convenzione» tra la Basilica Patriarcale di S. Francesco in Assisi e l'Amministrazione del Fondo per il Culto e Regio Demanio dello Stato. La decisione fondamentale presa con la firma della transazione fu il riconoscimento che

tanto il fabbricato e recinto annessi al Santuario di San Francesco di Assisi, eccettuata però la parte ora occupata dal Collegio Principe di Napoli⁵⁵, quanto il patrimonio amministrato dai Padri Conventuali addetti al Santuario medesimo sono di pertinenza del detto Santuario, secondo il modo di essere risultante dalle bolle di sua fondazione⁵⁶.

Alla luce di tale affermazione risultavano illegittime le sanzioni che erano state applicate su direttiva del Decreto Pepoli e del R.D. 1866 n.3036 e si rendeva necessario il ripristino delle condizioni di legalità: il Santuario doveva riacquistare i diritti di proprietà e di possesso del fabbricato e del patrimonio ad esso relativo⁵⁷. I beni gestiti dagli ex conventuali avrebbero dovuto quindi essere consegnati al Fondo per il Culto e da questo all'Amministrazione del Santuario con la conseguenza di dover riconvertire in rendite tutti i beni immobili costituenti la dotazione dello stesso. Di queste il 15% sarebbe poi stato ceduto al Fondo per il Culto insieme alla stessa percentuale sulle rendite mobiliari per la tacitazione di ogni sua possibile pretesa sui beni suddetti e per il suo completo esonero da qualsiasi obbligo verso il santuario. Avendo ceduto alle richieste della Santa Sede praticamente su tutta la linea, Demanio e Fondo per il Culto rinunciavano parimenti ad ogni beneficio derivante dalla proprietà della Basilica e ad ogni onere che avrebbe potuto derivarne. In particolare l'Amministrazione del Fondo per il Culto dichiarava di ritenere estinto ogni suo possibile credito a titolo di riparazioni straordinarie eseguite al chiostro e all'edificio insieme al versamento di L. 231,87 come rendita⁵⁸.

Per quanto riguarda la manutenzione del complesso, la Transazione, con l'articolo 4, stabilì infatti che tutte le spese sia ordinarie che straordinarie fossero a carico del Santuario, sulla base delle sue «rendite e proventi mobiliari», una volta prelevato quanto necessario per l'ufficiatura e per il mantenimento del clero. L'unica concessione al Ministero che avrebbe dovuto tutelare il monumento era articolata in questi vaghi termini:

A tal uopo potrà essere d'accordo coll'autorità proposta alla vigilanza dei monumenti, determinato un minimo della spesa, annualmente occorrente, salvo ogni altro provvedimento alla autorità medesima spettante secondo i regolamenti urgenti⁵⁹.

Del resto, come indica anche il titolo della transazione, fra gli attori di questo accordo il Ministero non comparve, rimanendo così l'unico a difendere perveracamente i diritti dello Stato. Infatti, dinnanzi al persistente rifiuto della Minerva di scendere ad un compromesso con

⁵⁴ ASCA, busta 18.2, *Transazione* cit., 4 novembre 1896. La transazione fu approvata con appositi decreti del 28 novembre 1896 dai Ministeri delle Finanze e di Grazia Giustizia e Culto e registrata il 29 dicembre 1896 alla Corte dei Conti.

⁵⁵ Volendo sanare del tutto la situazione, a rigor di logica anche il Collegio Principe di Napoli avrebbe dovuto essere soppresso e trasferito in altra sede. Si decise invece di permettere al Comune di usufruire dei locali dell'ex convento fino a che il Santuario non avesse trovato altri fabbricati nella stessa città di Assisi da dare in contropartita per il medesimo uso.

⁵⁶ ASCA, busta 18.2, *Transazione* cit., 4 novembre 1896, art. 1.

⁵⁷ Rimanevano però in vigore per i conventuali superstiti le disposizioni contenute nel Decreto Pepoli dell'11 dicembre 1860, art. 9. Avvenuta la consegna all'Amministrazione del Santuario del patrimonio da essi amministrato fino a quel momento, i confratelli avrebbero soltanto continuato a percepire la pensione loro concessa dal summenzionato decreto rinunciando a qualsiasi ulteriore azione contro le altre amministrazioni contraenti.

⁵⁸ ASCA, busta 18.2, *Transazione* cit., 4 novembre 1896, art. 7.

⁵⁹ *Ibidem*, art. 4.

il legale della Santa Sede, era stato inserito nella convenzione un articolo, il numero 8, secondo cui sarebbero rimasti «salvi e impregiudicati tutti i diritti e le azioni che il ministero medesimo credesse di poter esercitare»⁶⁰.

La reazione del Ministero della Pubblica istruzione di fronte all'avvenuta stipulazione della Transazione non si fece attendere anche perché la notizia della firma dell'accordo giunse alla Minerva soltanto a cose fatte. Scriveva adombrato il ministro Orlando in una nota:

La Direzione Generale del Fondo Culto ha mandato ad effetti la minaccia di stipulare la convenzione transattiva coi rappresentanti della Basilica di San Francesco senza l'intervento di questo Ministero. Non entro a discutere sulla correttezza di questo procedere [...].

E di nuovo avanzò una serie di riserve tecniche. Mentre faceva notare l'assurdità del citato articolo 8, «non essendovi bisogno di dichiarare che un terzo non intervenuto nel primo atto non è legato alle stipulazioni in esso contenute»⁶¹, sottolineava soprattutto la mancanza di garanzie insita nell'ambigua formulazione dell'articolo riguardante la manutenzione del Santuario:

se la Transazione si doveva fare ad ogni modo, almeno sarebbe stato opportuno che questo Ministero vi fosse intervenuto e determinando la somma necessaria per la conservazione del monumento avesse stipulato un effettivo vincolo ipotecario sulla rendita consolidata che in seguito della Transazione viene iscritta a favore dell'Ente Basilica⁶².

Si era trattato insomma di un vero e proprio colpo di mano che metteva in posizione estremamente difficile il Ministero. Tre le possibili strade che si aprivano: accettare l'accordo, opporvisi strenuamente, cercare una soluzione di compromesso. La prima via avrebbe comportato sì l'esonero per lo stato delle spese di conservazione, ma – lamentava Orlando – «il monumento non sarà più annoverato fra le proprietà dello Stato. E così questo Ministero, invece della diretta azione sulla conservazione di esso, dovrà tenersi pago di vigilare affinché i nuovi proprietari non vi arrechino danni e vi facciano eseguire le opere necessarie»⁶³.

La seconda, che veniva definita «clamorosa e poco conveniente fra amministrazioni dello stato», prevedeva un'azione legale per dimostrare che né Fondo per il Culto né Demanio avevano il diritto di «rinunciare alla proprietà di un immobile che nella sua qualità di monumento, era amministrato dal Ministero» e, nell'immediato, la richiesta di premere sul ministro guardasigilli e su quello delle Finanze affinché negassero l'approvazione dell'atto. La terza via proposta, che implicava però la rinuncia al principio che il monumento dovesse essere di proprietà dello Stato, riguardava la possibilità di stipulare un «atto addizionale» per specificare in dettaglio gli obblighi dell'Ente Basilica e garantire un'adeguata spesa per la conservazione del complesso.

Di fatto, il Ministero rispose l'anno successivo in maniera molto concreta, seppur contraddittoria: mentre da un lato furono redatte, a cura dell'Ufficio Regionale, delle *Norme per proseguire i restauri alle pitture nella chiesa di S. Francesco in Assisi*, per dotarsi di uno strumento tecnico di controllo, dall'altro, di fronte ai pericoli che correavano le basiliche, il 26 luglio, «per meglio dimostrare con i fatti il negato riconoscimento della transazione [...]» fu dato ordine

⁶⁰ *Ibidem*, art. 8.

⁶¹ ACS, MPI, AA.BB.AA., *II Versamento (1891-1897)*, II serie, busta 286, fasc. 3110, nota del novembre 1896 del Ministero della Pubblica istruzione sull'avvenuta Transazione.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ *Ibidem*.

allo stesso Ufficio «di fare eseguire a spese del Governo i lavori alle vetrate della chiesa, che a norma del contratto spettavano ora al nuovo ente riconosciuto»⁶⁴.

Mentre alcuni problemi rimasti in sospeso, nell'applicazione della transazione, riguardo al passaggio di alcune rendite dal Demanio all'Ente Basilica davano a quest'ultimo un pretesto per non finanziare la manutenzione del complesso, dopo una lunga serie di rimpalli fra Municipio di Assisi, Prefettura di Perugia, Ministero di Grazia Giustizia e Culti e Ministero delle Finanze e dopo che allarmi e perizie avevano ripetutamente segnalato i rischi che andavano correndo gli affreschi, a partire dal 1903, il Ministero della Pubblica Istruzione decise di intraprendere un'ampia campagna di restauro artistico e strutturale del complesso francescano, forte peraltro di un'assicurazione del demanio che, seppur le «operazioni per la materiale esecuzione dell'atto del 1896 non erano ancora ultimate», tuttavia all'amministrazione del Santuario erano state già pagate 88.000 lire e 20.000 ne venivano versate annualmente. Il 2 luglio 1903 fu dato ordine all'Ufficio Regionale di avviare consistenti lavori di consolidamento (riguardanti i tetti, i cornicioni, la chiusura delle 'forazze', ecc.), che sarebbero durati fino al 1911. Data l'urgenza, il Ministero si accollava l'impegno, confidando – almeno apparentemente – di poter rivalersi sull'Ente Basilica. Il persistente diniego di questa e l'impossibilità da parte del Ministero di far fronte ai pagamenti portò ad una situazione incresciosa, in cui l'appaltatore al quale erano stati affidati i lavori e che era stato costretto, per procedere, a chiedere un mutuo bancario, giunse a minacciare azioni legali. E alla fine, il Ministero, che aveva agito per la salvaguardia del monumento, al fine di sanare la situazione dovette ricorrere al Parlamento per uno stanziamento straordinario. Questo fu concesso con Decreto Regio il 27 agosto 1905, ma il dibattito parlamentare, in cui il Ministro del Tesoro Carcano criticò aspramente l'operato della Pubblica Istruzione, innescò l'indagine di una Commissione interministeriale. Sostanzialmente, se questa riconosceva l'irregolarità di certe procedure sia nella concessione dei lavori per trattativa privata sia per aver trascurato la copertura finanziaria, concludeva però che

in ogni modo le irregolarità amministrative [potevano] scusarsi di fronte alla necessità, che si imponeva, di provvedere con la massima urgenza alle riparazioni occorrenti per preservare da danni irreparabili le preziose pitture del santuario di Assisi, e per garantire la pericolante stabilità del monumento.

Dal resoconto della commissione emerge comunque, anche se non viene esplicitamente sanzionato, il comportamento dell'Amministrazione del Santuario che, più volte e da più parti sollecitata ad adempiere ai suoi obblighi, aveva avanzato i pretesti più vari («allegando che nessuna comunicazione le era stata fatta intorno all'autorizzazione dei lavori», i quali sarebbero stati «diretti a correggere errori commessi in occasione di lavori precedenti eseguiti per ordine del governo sotto la direzione del cav. Cavalcaselle») e si era rifiutata anche di solo contribuire in parte alle spese. Emerge ancora una volta l'ambiguità di una situazione in cui, da un lato, l'Ente Basilica, pur proprietario, si esimeva di fatto da qualsiasi nuovo intervento di manutenzione, mentre il Ministero della Pubblica Istruzione, a costo di dover reperire dei fondi ingenti, cercava di mantenere il controllo e di assicurare la conservazione di quello che, al di là di questioni di legittima proprietà, continuava evidentemente ad essere sentito sempre più, come «patrimonio artistico nazionale».

⁶⁴ ACS, MPI, AA.BB.AA., *Il Versamento* (1891-1897), II serie, busta 286, fasc. 3310, lettera del 26 luglio 1897 della direzione Generale in risposta alla lettera di Sacconi del 6 luglio 1897 in cui si dichiarava di dover aprire trattative con il Generale dell'ordine dei francescani in vista dell'esecuzione di interventi di restauro sul monumento.

APPENDICE DOCUMENTARIA

Criteri di trascrizione

I documenti riportati qui di seguito sono stati trascritti riproducendone fedelmente la forma e le caratteristiche redazionali (corsivi, sottolineature, note, ecc.). Titoli non originali ed eventuali specificazioni sono stati inseriti tra i simboli [].

1. *Copia del «certificato di violenza» commessa dal Demanio per espellere i religiosi dal S. Convento, protesta del 12 gennaio 1867 contro il Demanio espressa dal Padre Giovanni Serafini Custode in merito alla legge di soppressione del 1866⁶⁵.*

Oggetto: la protesta è rivolta in merito alla legge di soppressione del 1866.

Copia del certificato di violenza commessa dal Demanio per espellere i Religiosi dal S. Convento.

Nel nome di Dio Amen.

Avanti si sono presentati l'Ill.mo Gabriele figlio del vivente Sig. Gio. Batta Dini cittadino possidente domiciliato in Assisi di anni 46. Il Sig. Francesco del fu Vincenzo Lunghi (artista ebanista) domiciliato parimenti in Assisi d'anni 42 i quali hanno dichiarato e deposto per la verità quanto appresso.

Noi fedefacenti ci troviamo personalmente in questo Sacro Convento di San Francesco nel giorno 4 febbraio corrente anno allorché il Demanio del Governo Sig. Ferrari insieme coi suoi impiegati si erano recati in detto Sacro Convento per cacciare i religiosi che lo abitavano, e rammentiamo bene che il P. Custode ed altri Padri pregarono noi ad essere testimoni della loro cacciata. In conseguenza entrammo nel refettorio dove i Religiosi allora avevano terminato la loro refezione, e dove esistevano insieme con il nominato Sig. Ferrari e suoi impiegati. Questi lessero a alta voce la sentenza, ed il P. Custode a nome proprio e degli altri religiosi protestò a voce ed in [dritto] contro quest'atto, dichiarando che non sarebbero usciti dalla Casa o Convento, al che rispose il Sig. Ferrari, demanio, che persistendo a non voler uscire, avrebbe fatto accedere la forza dei Carabinieri. Allora i Padri del Sacro Convento al sentire, che sarebbe stata chiamata la forza, cedevano alla violenza, ed abbandonarono tra lacrime il Sacro Convento tutti i Religiosi Sacerdoti e Laici, eccettuati quelli che il Governo stesso lasciò a custodia del Santuario, restringendoli nella parte addetta alla foresteria. Tanto possiamo deporre ed attestare anche col nostro giuramento, in causa di scienza, in senso di pura verità, e per ricordarcene benissimo, e come fatto pubblico e notorio; pronti a ratificare il tutto avanti qualsivoglia giudice e tribunale.

2. *Parere del Direttore della Divisione per i Monumenti al Ministro della Pubblica Istruzione sulle clausole della proposta transazione relative alla manutenzione del Monumento, 2 gennaio 1895⁶⁶*

Nel novembre 1890 i cardinali Verga e de Rugiero a nome della basilica patriarcale di San Francesco in Assisi convennero in giudizio il Fondo Culto ed il Demanio. Essi sostengono che la basilica di San Francesco ha carattere e personalità di chiesa secolare, appartenente al Sommo Pontefice, affatto indipendente dalla soppressa corporazioni religiosa dei minori conventuali, i quali ne erano soltanto i custodi e gli amministratori; che la basilica non fu

⁶⁵ ASCA, busta 18.1.

⁶⁶ ACS, MPI, AA.BB.AA., III Versamento (1898-1907), II serie, busta 656, fasc. 1180.

colpita dal decreto commissariale dell'11 dicembre 1860, il quale sciolse nell'Umbria le corporazioni religiose e che quindi essa ha diritto di riavere il suo patrimonio che indebitamente fu incamerato come appartenente all'ordine religioso.

A sostegno della loro tesi i detti card producono alcuni contratti ed alcune bolle pontificie con cui intendono dimostrare che il terreno su cui sorge il tempio fu donato non ai frati, ma al papa, o alla chiesa, che i papi più volte dichiararono essere di loro spettanza la basilica e che qualunque acquisto venisse fatto dai religiosi dovesse intendersi fatto a pro della basilica e della Santa Sede.

Della vertenza questo ministero non venne informato che nel maggio 1892 dall'avvocatura Erariale generale. Questa ritenendo che le pretese della controparte fossero ben fondate in diritto e che quindi improbabile fosse la vittoria giudiziaria dello Stato, presi accordi per la parte politica con i ministri del tempo, proponeva di definire il litigio con una transazione di cui faceva conoscere le basi alle amministrazioni interessate.

Nella controversia questo ministero era interessato per due punti: il Collegio Convitto che ha la sua sede nel convento, e per la conservazione del monumentale edificio.

Riguardo al primo [Bongioannini dichiara l'argomento non di sua competenza].

Quanto alla conservazione del monumento si sanciva l'ingerenza di questo ministero per la sorveglianza, si stabiliva l'indicazione, di una somma minima da spendersi per la conservazione di esso, e si svincolavano tutte le rendite della Basilica all'esecuzione dell'obbligo di conservare adeguatamente il monumento.

Rispondendo all'avvocatura nulla si disse riguardo all'accettabilità delle condizioni surriferite, ma la si pregò di studiare ulteriormente la questione di massima e di considerare nuovamente se fosse il caso di cedere di fronte alle domande dei cardinali.

Simile risposta diede dal canto suo il ministero dei culti nella lettera dell'agosto 1892, oltre a valide ragioni a sostegno della tesi dell'amministrazione, è da notarsi l'invito che il Guardasigilli dirige all'avvocatura di considerare la cosa sotto il solo aspetto giuridico lasciando da parte tutto quanto riguarda la parte politica.

Pare che in seguito a questa lettera venissero abbandonate le pratiche per la transazione, non essendo più venuta alcuna comunicazione né dall'avvocatura né dal ministero dei culti.

Recentemente, cioè con la lettera del 4 corrente mese, l'avvocatura avverte che il ministro guardasigilli, interessandosi alla proposta transazione, già ha invitato il Fondo Culto a precisare, quali e quanti sarebbero i beni che esso pretende a tacitazione dei suoi diritti. L'avvocatura quindi sollecita questo ministero a far conoscere le sue intenzioni nel progetto di transazione per quanto concerne il monumento

Ora, per il caso che l'E.V. decida di dare il suo assenso alla proposta transazione, credo conveniente sottoporle alcune osservazioni per quanto riguardo la clausola relativa alla conservazione del monumento.

In primo luogo mi par giusto che l'ente basilica riconosciuto proprietario del monumento e obbligato a mantenerlo, rimborsi allo Stato delle ingenti spese che ha sostenuto per conservarlo negli anni in cui esso lo ritenne in custodia.

Inoltre dovrebbe farsi compilare dall'Ufficio Regionale per i monumenti delle Marche e Umbria la perizia delle riparazioni ora necessarie al monumento e quella delle opere di manutenzione ordinaria; queste perizie verrebbero allegate al contratto di transazione e servirebbero a precisare l'obbligo della Basilica quanto alla conservazione del monumento.

Non spetta poi a me occuparmi di quanto riguarda il collegio convitto [...]

Il direttore capo della divisione,

F. Bongioannini.

3. *Transazione e convenzione intervenute tra la Basilica Patriarcale di San Francesco in Assisi e l'Amministrazione del Fondo per il Culto e Regio Demanio dello Stato*⁶⁷

Regnando S. M. Umberto I per grazia di Dio
E per volontà della Nazione
Re d'Italia

L'anno millenovecentonovantasei il giorno 4 del mese di Novembre in Roma.

Dinanzi a me D.re Umberto Serafini R. Notaio residente in Roma con studio in via del Tritone n. 183 iscritto presso il consiglio notarile di questo distretto assistito dagli infrascritti testimoni

Si sono costituiti

L'Ill.mo sig. Comm. Antonio Tami del fu Giovanni, nato in Udine, domiciliato in Roma per ragioni d'ufficio presso il Fondo per il Culto nell'ex monastero di S. Domenico e S. Sisto, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale dell'Amministrazione del Fondo per il Culto.

L'Ill.mo sig. Comm. Tito avv. Carpi fu Giov. Battista, nato in Parma, domiciliato in Roma per ragioni d'ufficio all'Intendenza di Finanza della provincia di Roma e come tale, rappresentante del R. Demanio dello Stato.

L'Ill.mo sig. avv. Cav. Corso Donati del fu avv. Francesco, nato a Fucecchio, domiciliato in Firenze, precariamente residente in Roma, quale mandatario in ordine a regolari procure del di 6 giugno 1896 rogata dal notaio avv. Firrao e del 3 novembre 1896 rogata dallo stesso notaio avv. Firrao allegate lettere A e B degli Eminentissimi Signori Cardinale Isidoro Verga e Cardinale Vincenzo Vannutelli, Delegati Apostolici a rappresentare la insigne Basilica di Assisi, essendo stato l'Eminentissimo Vannutelli surrogato al defunto Cardinale De Rugiero come è enunciato nella detta procura atti Firrao 3 novembre 1896.

Ed il Reverendissimo Padre Lorenzo Caratelli del fu Giuseppe nato in Segni, domiciliato in Roma nel convento dei Santi dodici Apostoli in Piazza Santi dodici Apostoli, Ministro Generale di tutto l'ordine dei Minori Conventuali quale mandatario per regolari procure del di 11 febbraio 1896 rogata notaio Sergiacomi in Valfabbrica, del 15 febbraio 1896 rogata dal notaio Svampa in Macerata, e del di 19 febbraio 1896 rogata dal notaio Bevilacqua in Loreto che qui si allegano alle lettere C, D ed E dei superstiti fra i Minori Conventuali che appartenevano al soppresso Convento di San Francesco d'Assisi allorché fu promulgato in Umbria il Decreto Commissariale del 11 dicembre 1860.

I detti Signori maggiori di età e me notaio cogniti mi hanno esposto:

che con atti di citazione del 14 novembre e 9 dicembre 1890 gli Eminentissimi Signori Cardinali Verga e De Rugiero, per disposizione apostolica delegati a rappresentare la Basilica di Assisi ed a tutelarne e farne valere le ragioni e i diritti convennero in giudizio a rito formale dinanzi al Tribunale civile di Roma le due amministrazioni del Fondo Culto e R. Demanio dello Stato, contestando loro:

“Che la Basilica di San Francesco di Assisi fin dalla sua fondazione ebbe stato e prerogativa di Chiesa secolare appartenente in piena assoluta ed esclusiva proprietà ai Sommi Pontefici.

Che ai Padri minori Conventuali fu affidata soltanto la custodia e fu commessa la officatura della Basilica Stessa e le donazioni, i lasciti, e le oblazioni che a poco a poco in tanto volgere di tempo ne costituirono il patrimonio. Furono accettate dai conventuali in nome e per mandato dei Sommi Pontefici e per conto e nell'interesse delle detta Basilica che ciò risulta da incontestabili documenti e specialmente dalla Bolla di Benedetto XIV del 24 marzo 1754 in virtù della quale la Basilica stessa fu innalzata alla dignità di Basilica Patriarcale e Cappella

⁶⁷ ASCA, busta 18.2.

Papale, con personalità prerogative e privilegi identici a quelle delle Basiliche Patriarcali della città di Roma e suburbio.

Che ad onta di ciò promulgato che fu il decreto Commissariale dell'11 dicembre 1860, col quale furono soppresse nell'Umbria le corporazioni religiose, la Cassa Ecclesiastica provvedendo nel supposto che i beni dei quali tenevano l'amministrazione i frati Minori di San Francesco in Assisi appartenessero alla loro corporazione o Convento, prese possesso nominale dei beni medesimi salvo l'usufrutto a favore dei Religiosi che nel dicembre 1860 appartenevano al detto convento, fino a che non fossero ridotti a numero minore di tre come conforme disponeva l'art. 1 surricordato Decreto Commissariale.

Che i religiosi stessi hanno fin qui detenuto e detengono tuttora, amministrano ed usufruiscono i beni antedetti, e ne hanno erogato e en erogano le rendite a favore dell'insigne Basilica.

Che urgendo peraltro di provvedere alla tutela dei diritti della Basilica stessa, ente morale conservato, al quale appartengono i beni amministrati dai religiosi conventuali, ed a favore del quale deve essere ridisegnata la rendita in applicazione delle sanzioni di conversione contenute nell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, perciò i sunnominati Eminentissimi Cardinali Verga e De Rugiero domandarono che in contraddittorio delle convenute amministrazioni del Fondo per il Culto e del R. Demanio l'adito Tribunale decidesse e dichiarasse che la Basilica Patriarcale di San Francesco in Assisi coi suoi annessi, ha carattere e personalità di chiesa secolare appartenente al Sommo Pontefice e del tutto indipendente della soppressa corporazione dei Minori Conventuali, ai quali ne furono soltanto affidate la custodia e l'Amministrazione.

Che conseguentemente la Basilica stessa e i suoi annessi non fu colpita dalle Sanzioni di Soppressione e di devoluzioni contemplate nel Decreto Commissariale dell'11 dicembre 1860 e nella legge del 7 luglio 1866 e perciò ha diritto di conservare la sua personalità ed i suoi assegnamenti mobiliari e di conseguire in applicazione delle Sanzioni di conversione contenute nell'art. 11 della legge 11 agosto 1870 l'iscrizione a suo favore della rendita consolidata del 5% corrispondente a quella di beni immobili costituenti la sua dotazione.”

Che al seguito di tale domanda le due convenute amministrazioni del Fondo per il Culto e del R. Demanio comparvero in giudizio con atto di costituzione di procuratore, e nel corso ulteriore della causa L'Amministrazione del Fondo per il Culto come già aveva dichiarato in sede amministrativa, si proponeva di opporre che non riteneva fondato l'assunto degli attori, perché una serie di atti giammai interrotta nel corso dei vari secoli dacché è sorto il Santuario di San Francesco di Assisi sta a dimostrare:

Come il Convento e la Basilica contemporaneamente edificati per esclusiva cura ed opera dei minori conventuali formino unica entità giuridica e patrimoniale.

Come le preminenze, le dignità ed i privilegi dai Sommi Pontefici attribuite alla Basilica abbiano carattere meramente spirituale ed essa sia chiesa regolare perché annessa al Convento.

Come i religiosi dell'ordine Conventuale di San Francesco di Assisi abbiano mai sempre acquistato, posseduto ed amministrato *animo domini*, anziché nel nome della Santa Sede, le temporalità indistintamente pertinenti al Convento e alla Basilica.

Come nella peggiore delle ipotesi ogni eventuale diritto della Santa Sede su quelle temporalità sia cessato all'epoca della soppressione francese che aveva pur colpito il Santuario di San Francesco di Assisi.

Come la ripristinazione avvenuta nel 1814 abbia distrutto ogni estraneo rapporto pel fatto della accettazione verificatasi nell'esclusivo nome dell'Ordine Conventuale inducendo così perfetta novazione nei diritti e nelle ragioni dell'ente.

Come infine verun atto sia intervenuto capace di sospendere od eliminare gli effetti dell'art. 31 del commissariale Decreto 11 dicembre 1860 cosicché la presa di possesso eseguita in applicazione del decreto medesimo debbasi ritenere compiuta col contraddittorio dei legittimi rappresentanti dello stesso ente.

Iniziate però trattative all'intento di comporre con questa transazione le vertenze costituenti il subbietto della lite promossa furono dopo molte e lunghe indagini e verificazioni condotte a termine.

Volendo ora le parti suddette ed infrascritte che della ricordata transazione e delle relative condizioni consti in buona e valida forma

Quindi che

Pel presente instrumento apparisca e sia noto che la lite come sopra promossa dagli Eminentissimi Signori Cardinali Isidoro Verga e Gaetano De Rugiero, quali rappresentanti della insigne Basilica di Assisi contro le Amministrazioni del Fondo per il Culto e R. Demanio dello Stato, rimane ed è rimasta transatta e consta delle condizioni che appresso.

Articolo 1

Le amministrazioni anzidette e per esse gli infrascritti rappresentanti riconoscendo che tanto il fabbricato e recinto annessi al santuario di Assisi, eccettuata però la parte ora occupata dal Collegio "Principe di Napoli" quanto il patrimonio amministrato dai Padri Conventuali addetti al Santuario medesimo sono di pertinenza del detto Santuario, secondo il modo di essere risultante dalle bolle di sua fondazione, dichiarano ai medesimi, come tali, non applicabili le sanzioni di soppressione e di devoluzione contenute nel Decreto commissariale 11 dicembre 1860 N.205 e nella legge 7 luglio 1866 N.3036.

In conseguenza di tale dichiarazione, il Santuario ha diritto di conservare la proprietà ed il possesso del fabbricato recinto e patrimonio suddetti nei modi e colle condizioni seguenti.

Articolo 2

Il Collegio Convitto "Principe di Napoli" istituito ed esistente nel fabbricato annesso al Santuario continuerà a rimanervi sin a tanto che il Santuario medesimo non offra a proprie spese e nella stessa città di Assisi, un'altra sede che sia, di comune accordo, riconosciuta adatta allo scopo della istituzione, ed in caso di disaccordo da un collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte ed il terzo dal primo Presidente della Corte di Appello di Roma, che giudicheranno inappellabilmente e come amichevoli compositori anche sui compensi per lo adattamento dei locali e per le spese del trasferimento, anche questa parte del fabbricato passerà in proprietà del Santuario.

Articolo 3

Tutti i beni immobili costituenti la dotazione del Santuario, eccettuato il fabbricato e recinto annesso al monumento con relative pertinenze, saranno convertiti per opera del R. Demanio dello Stato in rendite da iscriversi a favore del detto santuario a norma delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 11 agosto 1870, salvo l'assegnazione di beni stabili se e come di diritto, delle congrue parrocchie dipendenti dallo stesso Santuario e la proprietà delle rispettive case parrocchiali con l'orto e annessi.

Articolo 4

Le spese per la manutenzione sì ordinaria che straordinaria del monumento sono a carico del patrimonio del Santuario. A tali spese prelevata, senza pregiudizio di quanto è disposto nel compromesso che segue, la somma necessaria per l'ufficiatura del tempio e pel mantenimento del clero da nominarsi per l'ufficiatura stessa della competente autorità Ecclesiastica, saranno specialmente assegnate tanto le rendite e proventi mobiliari del Santuario, quanto la rendita che verrà iscritta a suo favore in seguito alla conversione degli immobili, di che nell'articolo precedente. A tal uopo potrà essere, d'accordo coll'autorità proposta alla vigilanza dei monumenti, determinato un minimo della spesa, annualmente occorrente, salvo ogni altro provvedimento alla autorità medesima spettante secondo i regolamenti urgenti.

Articolo 5

Dalla rendita iscritta al seguito della conversione dei beni stabili sarà stralciato il quindici per cento per essere ceduto al Fondo per il Culto a tacitazione di ogni suo pretesto di diritto sui beni suddetti e con effetto dalla data della presente convenzione.

Per lo stesso titolo e colla stessa decorrenza verrà assegnato al Fondo per il Culto il 15% delle rendite mobiliari restando esonerata quell'amministrazione assolutamente e perpetuamente da qualsiasi obbligo verso il Santuario, sia per l'ufficiatura, sia per la manutenzione del monumento ed altro.

Articolo 6

Sulla rendita come sopra assegnata a favore del Fondo per il Culto, sarà imposta la tassa straordinaria del 30% a favore del Demanio a norma dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867.

Articolo 7

In conseguenza e per effetto della presente transazione si dichiarano compensati e totalmente esenti tanto il credito del Fondo per il Culto a titolo di riparazioni straordinarie eseguite al chiostro ed all'edificio monumentale, quanto il credito del Santuario in dipendenza di capitoli riscossi dal Fondo per il Culto, come ai N. 2, 3, 4 della parte narrativa dell'Istrumento rogato dal notaio Settimo Bruschelli il 2 marzo 1887, come si dichiara cessata ed estinta l'obbligazione assunta dal Fondo per il Culto nell'istrumento medesimo, di corrispondere la rendita di lire 231,87.

Il Santuario per effetto della presente convenzione recupera il patrimonio sì mobiliare che immobiliare sinora usufruttato dai religiosi di San Francesco di Assisi, nello stato in cui presentemente si trova, ed esonera l'amministrazione del Fondo Culto da qualsiasi responsabilità al riguardo del patrimonio medesimo e della gestione temutane obbligandosi anche a rilevarla da ogni molestia e pretesa che potesse sollevarsi da parte di terzi.

Articolo 8

Non essendo intervenuto nell'atto presente il Ministero della Istruzione Pubblica le parti contraenti dichiarano nella più ampia e valida forma che restano salvi ed impregiudicati tutti i diritti e le azioni che il ministero medesimo credesse di poter esercitare.

Articolo 9

Il Rev.mo Padre Lorenzo Caratelli, quale mandatario dei superstiti fra i religiosi Minori Francescani che appartenevano al Convento di Assisi quando fu promulgato il Decreto Commissariale delli 11 dicembre 1860 presta piena adesione alla presente transazione in nome e per conto dei suoi mandanti ed in loro nome dichiara e promette che il seguito della transazione stessa, nulla mai saranno a pretendere dalle Amministrazioni contraenti, e che avvenuta la consegna alla Amministrazione del Santuario del patrimonio da essi finora amministrato, dall'amministrazione medesima soltanto ripeteranno la pensione loro concessa dall'articolo 1 del Decreto Commissariale dell'11 dicembre 1860, rinunciando anche perciò a qualsiasi azione contro le amministrazioni suddette.

I cinque mandati di procura esibiti dal Sig. Avv. Corso Donati e dal Rev.mo Padre Lorenzo Caratelli rimarranno allegati all'originale del presente istrumento senza obbligo di trascriverli nelle copie che ne verranno rilasciate, a meno che non ne fosse fatta richiesta dalle parti interessate.

Le spese della lite iniziata rimangono fra le parti suddette interamente compensate.

Articolo 10

Le spese poi di bollo, registro notarili ed altre dell'atto presente e due copie saranno per metà a carico degli Eminentissimi Rappresentanti della detta Basilica e per l'altra metà a carico dell'amministrazione del Fondo per il Culto.

La presente transazione è fin d'ora irretrattabile pei rappresentanti della detta Basilica, ma per le amministrazioni del Fondo per il Culto e del Regio Demanio si fa espressa riserva delle approvazioni delle quali la transazione stessa deve essere munita a forma di legge.

Articolo 11

Per tutti gli effetti del presente istrumento i Signori comparenti, nelle rispettive loro qualifiche di obbligano a forma di legge ed eleggono domicilio in Roma in quanto i Signori Comm. Tami

e Comm. Carpi nei rispettivi uffici, e in quanto al Sig. Cav. Donati e Rev. Padre Caratelli in Piazza S.S. Apostoli N.51 nell'ex convento dei Minori Conventuali

I Signori comparenti mi esonerano dal dar lettura degli allegati documenti avendo dichiarato di averne piena conoscenza.

Atto fatto in Roma da me Notaio ai Signori Comparenti negli Uffici della Direzione Generale del Fondo per il Culto sita in Salita del grillo N.1 ivi presenti i Signori Carazzi Cav. Giacomo fu Giuseppe Settimio nato a Voghera residente in Roma, via Farini N.52, Segretario nella Direzione Generale suddetta, testimoni idonei che si firmano con me Notaio ed i Signori Comparenti, i quali da me interpellati hanno dichiarato che il presente atto che si contiene in sei fogli scritto in ventitre pagine da persona di mia fiducia è conforme alla loro volontà.

Firmati: Antonio Tani del fu Giovanni Direttore Generale del Fondo Culto. Carpi Tito Intendente di Finanza. Avv. Corso Donati N.N. Sacerdote Lorenzo Caratelli N.N. Giacomo Carozzi testimonio. Eugenio Pettenati testimonio. Umberto Serafini R. Notaio.

Registrato a Roma li 20 novembre 1896 al N.2555 del reg. 191 atti pubblici.

Esatte lire 3,60.

Il Ricevitore F. Carozzi

4. *[Nota del Ministro della Pubblica istruzione per la posizione della Minerva riguardo alla stipulata Transazione 4 novembre 1896 e alle questioni sulla manutenzione del complesso francescano]*⁶⁸

La direzione generale del fondo culto ha mandato ad effetti la minaccia di stipulare la convenzione transattiva coi rappresentanti della basilica di san Francesco senza l'intervento di questo ministero. Non entro a discutere sulla correttezza di questo procedere e passo ad esaminare la transazione sotto gli aspetti che possono interessare il Ministero della Pubblica istruzione.

Anzitutto con l'articolo 1 si riconosce di proprietà della Basilica il santuario cogli annessi recinto e fabbricato salvo la parte occupata dal collegio principe di Napoli. Anche questa parte (articolo 2) passerà in proprietà della detta Basilica quando essa offrirà alla città stessa una sede atta al collegio.

La convenienza della nuova sede, se non sarà riconosciuta di comune accordo verrà inappellabilmente giudicata da un collegio di tre arbitri nominato uno per ciascuna parte, ed il terzo del primo presidente della corte di Appello di Roma. A questo riguardo osservo che le parti intervenute nel contratto (oltre i minori conventuali estranei a questo patto) sono l'Ente Basilica, il Demanio ed il Fondo per il Culto.

A quale di queste due ultime spetterà il decidere se la nuova sede del convitto sia idonea? A quale in caso di disaccordo toccherà nominare l'arbitro?

In ogni caso, e l'una e l'altra sono incompetenti e il giudizio e l'elezione dell'arbitro dovrebbe spettare a questo Ministero per il quale forse esse intenderanno aver stipulato, nonostante l'articolo 8 che, come vedremo poi, lo mette fuori causa e lo dichiara estraneo al contratto.

L'articolo 4 dispone che la manutenzione del Monumento sarà a carico dell'Ente Basilica e che a tale scopo, prelevate le spese per l'ufficiatura, saranno assegnate tutte le rendite della Basilica. A tal uopo potrà essere determinato d'accordo con le autorità preposte alla vigilanza del monumento, il minimo della somma occorrente.

Questa disposizione, buona per sé, manca di garanzia, sia per quel verbo "potrà", sia perché nel contratto non è intervenuto il Ministero della Pubblica istruzione.

Se la transazione si doveva fare ad ogni modo, almeno sarebbe stato opportuno che questo ministero vi fosse intervenuto e determinando la somma necessaria per la conservazione del

⁶⁸ ACS, MPI, AA.BB.AA., *II Versamento* (1891-1897), II serie, busta 286, fasc. 3110.

monumento avesse stipulato un effettivo vincolo ipotecario sulla rendita consolidata che in seguito della transazione viene iscritta a favore dell'Ente Basilica.

L'articolo 8 finalmente fa constare il non intervento del Ministero della Pubblica Istruzione e in esso le parti contraenti dichiarano nella più ampia e valida forma che restano salvi ed impregiudicati tutti i diritti e le azioni che il Ministero stesso potesse esercitare.

Questa disposizione era certamente superflua non essendovi bisogno di dichiarare che un terzo non intervenuto nel primo atto non è legato dalle stipulazioni in esso contenute.

Vediamo ora quale sia la situazione creata in questo contratto riguardo il monumento. Ove questo ministero vi si acquieti esso rimarrà esonerato dalle spese che attualmente sostiene per la conservazione di quello, d'altra parte il monumento, non sarà più annoverato fra le proprietà dello Stato. E così questo ministero, invece della diretta azione sulla conservazione di esso, dovrà tenersi pago di vigilare affinché i nuovi proprietari non vi arrechino danni e vi facciano eseguire le opere necessarie. Se poi questo ministero volesse opporsi all'esecuzione del contratto, dovrebbe prima stragiudizialmente poi con un'azione di spoglio opporsi agli atti del proprietario che i rappresentanti dell'Ente Basilica volessero fare del monumento, dimostrando che ne' il Fondo per il Culto ne' il Demanio avevano veste per rinunciare alla proprietà di un immobile che nella sua qualità di monumento, era amministrato da questo ministero.

Dove si voglia seguire questa via, così clamorosa e poco conveniente fra amministrazioni dello stato, si potrà forse interessare d'urgenza il Ministro Guardasigilli ed il Ministro delle Finanze affinché neghino l'approvazione definitiva ad un atto con cui amministrazioni estranee toccano interessi la cui tutela spetta a questo ministero.

Come via intermedia e rinunciando a tener fermo il principio che il monumento d'Assisi debba essere proprietà dello Stato si potrebbe procurare di stipulare un atto addizionale in cui venisse maggiormente specificato e garantito l'obbligo dell'Ente Basilica quanto alle spese per la conservazione dei monumenti.

Il Ministro Orlando.